



Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 9/15

Dec. n. 9/15

Il giorno 7 giugno 2015, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 7 maggio 2015, nei confronti di:

1) R. M., (...) omissis (...) tesserato e licenziato 2015 con il M.C. "MOTO TEAM MERANO", con tessera n. 15046331 e licenza senior minicross n. L04048;

2) RATSCHILLER Peter, nato a Merano (Bz) il 30.8.1965 e residente in Postal (BZ) alla via Reith n. 5, tesserato 2015 con il M.C. "MOTO TEAM MERANO", con tessera n. 15046330;

incolpati di:

“violazione degli artt. 1 e 10 del Regolamento di Giustizia, per avere il primo partecipato con il numero di gara 217 ad una manifestazione abusiva denominata ALPENCUP svoltasi a Lusen dal 30 aprile al 2 maggio 2015, ed avere fatto ciò modificando il proprio nome in Peter, concorrendo nell’illecito il secondo, in qualità di genitore responsabile del pilota minorene”.

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- ✓ LETTA la predetta segnalazione della Procura Federale;
- ✓ LETTI, altresì, gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la comunicazione del Presidente federale del 5.5.2015 e la documentazione attestante la partecipazione del primo incolpato alla gara innanzi menzionata, nonché il volantino pubblicitario della manifestazione e le relative classifiche di gara;

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo che ne venisse dato contestuale avviso ai predetti incolpati, affinché essi si avvalessero della facoltà di far pervenire, entro il termine del 5.6.2015, memorie difensive e documenti.

Entrambi i RATSCHILLER, in data 5.6.2015, inoltravano presso la Segreteria di codesto Organo di Giustizia un certificato medico datato 29.4.2015 con allegata memoria difensiva, non sottoscritta, comunque acquisiti agli atti di ufficio.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. L'esame della documentazione raccolta dalla Procura Federale ed allegata alla relativa segnalazione, non lascia adito a dubbi circa la responsabilità dei due incolpati in ordine alle contestazioni loro rivolte. Invero, le classifiche ufficiali della manifestazione - a dire il vero, anch'essa abusiva e non autorizzata dalla F.M.I. - denominata "ALPENCUP", svoltasi a Lusen, Alto Adige, dal 30 aprile al 2 maggio 2015, attestano, con sufficiente certezza, che il tesserato M. R. vi abbia partecipato con il numero di gara 217, anziché col proprio, con il nome di "Peter

RATSCHILLER” (che è quello del di lui padre), il tutto con il concorso di quest’ultimo, quale genitore responsabile del predetto pilota minorene.

Vi è, infatti, una evidente discrasia tra l’elenco dei partecipanti alla suddetta manifestazione – ove l’odierno incolpato M. R. è identificato col n. di gara 217 – e la citata classifica, che, come detto, attesta che in seconda posizione, con quel numero di gara vi sia il “pilota” (che tale non è, essendo sprovvisto di licenza) “Peter” RATSCHILLER.

Sul punto, non appaiono plausibili le giustificazioni che gli incolpati pongono alla base della loro difesa: indipendentemente dalla mancata sottoscrizione della memoria difensiva trasmessa il 5 giugno 2015, seppure non vi è motivo per non ritenere detta memoria riferibile agli incolpati medesimi, lo stesso non può dirsi quanto alla genuinità delle dichiarazioni ivi contenute. Innanzitutto, va osservato che non è credibile la circostanza dell’errore che avrebbe asseritamente commesso la sorella di M. R. all’atto della iscrizione, confondendolo con quello del padre Peter, poiché nella lista di iscrizione il nome del pilota partecipante, ossia proprio il deferito M. R. risulta correttamente inserito. Inoltre, se il predetto pilota non era realmente in grado di partecipare alla gara di Gazzane di Preseglie del 3 maggio 2015, essendo affetto, addirittura, da “*virosi febbrile con bronchite acuta*” in data 29.4.2015 (è il certificato medico depositato dagli incolpati ad attestarlo), appare quanto mai inverosimile che lo stesso sia stato, poi, in grado di prendere parte alla manifestazione “Alpencup” di Lüssen prevista dal 30.4.2015 al 2.5.2015, arrivando addirittura al secondo posto. La concatenazione degli eventi così come descritta nella citata memoria difensiva e le risultanze della segnalazione del Presidente F.M.I. su sollecito della delegazione di Bolzano, in realtà, fanno propendere per una differente versione dei fatti. È, invero, ragionevole presumere che il giovane pilota M. R. avesse l’intenzione di partecipare alla gara internazionale di Gazzane di Preseglie del 3 maggio 2015, tanto da risultarvi iscritto poiché già in data 21.4.2015, l’Ufficio Internazionale Fuoristrada F.M.I. sollecitava il pagamento della relativa tassa, poi ulteriormente richiesto anche in data 28.4.2015. Per stessa ammissione degli incolpati, tale versamento non è avvenuto, a loro dire, poiché il pilota Max non era in condizioni fisiche tali da poter sostenere la predetta gara, tanto è vero che,

poi, non vi ha partecipato, essendo stato impossibilitato anche ad allenarsi adeguatamente proprio per la sua salute precaria. Delle due l'una: o M. R. non poteva prendere parte a nessuna delle due manifestazioni svoltesi nelle medesime giornate, perché malato (ma così non è stato), oppure, non sentendosi preparato per affrontare quella internazionale, ha evitato di pagare la relativa tassa per la licenza e ha preferito dilettarsi nella gara (sicuramente meno impegnativa, ma non certo "parrocchiale") di Lüssen, ove, poi, nonostante il suo stato di salute cagionevole, come risultante dalla certificazione medica in atti, è arrivato secondo. Gli eventi così come descritti, anche alla luce della minacciata sanzione di euro 300,00, in caso di mancato pagamento della tassa per la licenza necessaria alla partecipazione alla gara internazionale di Gazzane, fanno propendere più per la seconda ipotesi, attesa anche la distanza intercorrente tra la residenza di entrambi gli incolpati e la cittadina di Lüssen, che è di circa 80 km di curve e tornanti di montagna: la asserita malattia del pilota M. R. se, da un lato, avrebbe potuto impedirgli di affrontare la predetta trasferta, dall'altro, probabilmente, gli avrebbe evitato la sanzione di cui innanzi se la sua stessa partecipazione alla gara "Alpencup" non sarebbe risultata in classifica perché effettuata con il nome "Peter".

II. Orbene, a questo punto, è fin troppo evidente la condotta antisportiva posta in essere da entrambi gli incolpati, i quali, attraverso artifici e scorrettezze, hanno commesso azioni fraudolente tendenti ad eludere le norme per la partecipazione ad una attività agonistica: correttamente, pertanto, il P.F. ha loro contestato la violazione dell'art. 10 R.d.G., che prevede la cosiddetta "frode sportiva", nonché dell'art. 1 R.d.G., per avere essi contravvenuto agli obblighi di lealtà e rettitudine sportiva che incombono su ogni tesserato.

Di conseguenza, come già anticipato, entrambi gli incolpati vanno ritenuti responsabili dell'illecito loro contestato, ma, in considerazione della assenza di precedenti al loro carico e, quindi, della loro incensuratezza, ma, soprattutto, dei segni di resipiscenza mostrati, avendo essi porto le proprie scuse alla F.M.I. (v. memoria del 5.6.2015), la irroganda sanzione inibitoria può essere contenuta nel

minimo edittale previsto dall'art. 10.5 R.d.G., diminuita di un terzo per la concessione delle attenuanti di cui all'art. 45.2 R.d.G..

III. Ciò posto, sulla scorta delle suesposte considerazioni e dell'illecito sportivo perpetrato, questo Giudice ritiene equo applicare all'incolpato M. R. la sanzione del ritiro della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., nella misura di mesi 2, con fine pena per il 7 agosto 2015 e all'incolpato Peter RATSCHILLER la sanzione del ritiro della tessera federale, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., nella misura di mesi 2, con fine pena per il 7 agosto 2015.

P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale, letti gli artt. 1, 10, 29 ed 80 del R.d.G., dichiara:

1) R. M., (...) omissis (...) tesserato e licenziato 2015 con il M.C. "MOTO TEAM MERANO", con tessera n. 15046331 e licenza senior minicross n. L04048; responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della licenza per mesi 2, con fine pena il 7 agosto 2015.

2) RATSCHILLER Peter, nato a Merano (Bz) il 30.8.1965 e residente in Postal (BZ) alla via Reith n. 5, tesserato 2015 con il M.C. "MOTO TEAM MERANO", con tessera n. 15046330; responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della tessera federale per mesi 2, con fine pena il 7 agosto 2015.

Depositata il 7 giugno 2015

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della segreteria, a:

- R. M.;
- Ratschiller Peter;
- Procuratore Federale;

- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Comitato Prov.le di Bolzano;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.